

**Ordinanza del Tribunale del 10 gennaio 2013 —
MyTravel/Commissione**

(Causa T-403/05 RENV) ⁽¹⁾

(«Accesso ai documenti delle istituzioni — Documenti riguardanti una decisione sulla concentrazione annullata dal Tribunale — Diniego di accesso — Non luogo a provvedere»)

(2013/C 71/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: MyTravel Group plc (Rochdale, Lancashire, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente S. Cardell, B. Louveaux, P. Walter e P. Horan, solicitors, successivamente B. Louveaux, P. Walter e P. Horan, solicitors)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. O'Reilly e P. Costa de Oliveira, agenti, successivamente P. Costa de Oliveira)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: inizialmente A. Falk, C. Meyer-Seitz, C. Stege e U. Persson, agenti, successivamente A. Falk e U. Persson, agenti); Regno di Danimarca (rappresentanti: C. H. Vang e V. Pasternak Jørgensen, agenti); Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wisels e J. Langer, agenti) e Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e B. Klein, agenti); Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues e A. Adam, agenti) e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: E. Jenkinson e S. Ossowski, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento delle decisioni della Commissione del 5 settembre [D(2005) 8461] e del 12 ottobre 2005 [D(2005) 9763], recanti rigetto della domanda presentata dalla ricorrente e diretta ad ottenere l'accesso a taluni documenti preparatori della decisione 2000/276/CE della Commissione, del 22 settembre 1999, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE (Caso IV/M.1524 — Airtours/First Choice) (GU 2000, L 93, pag. 1), nonché a documenti redatti dai servizi della Commissione a seguito dell'annullamento di tale decisione con sentenza del Tribunale del 6 giugno 2002, Airtours/Commissione (T-342/99, Racc. pag. II-2585).

Dispositivo

1) *Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.*

2) *La MyTravel Group plc supporterà la metà delle proprie spese nelle cause T-403/05 e T-403/05 RENV nonché la metà delle spese sostenute dalla Commissione europea nelle cause T-403/05 e T-403/05 RENV.*

3) *La Commissione europea supporterà la metà delle proprie spese nelle cause T-403/05 e T-403/05 RENV nonché la metà delle spese sostenute dalla MyTravel Group plc nelle cause T-403/05 e T-403/05 RENV.*

4) *La Commissione europea supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Regno di Svezia nella causa C-506/08 P.*

5) *Il Regno di Svezia supporterà le proprie spese nella causa T-403/05 RENV.*

6) *Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord supporteranno le loro spese nelle cause C-506/08 P e T-403/05 RENV.*

⁽¹⁾ GU C 10 del 14.1.2006.

**Ordinanza del Tribunale del 14 gennaio 2013 —
Divandari/Consiglio**

(Causa T-497/10) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Cancellazione dall'elenco delle persone interessate — Non luogo a statuire»)

(2013/C 71/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ali Divandari (Teheran, Iran) (rappresentanti: inizialmente S. Gadhia e S. Ashley, solicitor, D. Wyatt, QC, e R. Blakeley, barrister, successivamente R. Blakeley, S. Zaiwalla e F. Zaiwalla, solicitor, e M. Brindle, QC)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e A. Vitro, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 195, pag. 25), della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81), del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente

Dispositivo

- 1) *Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.*
- 2) *Il Consiglio dell'Unione europea supporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal sig. Ali Divandari.*
- 3) *La Commissione europea supporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 328 del 4.12.2010.

Ordinanza del Tribunale dell'11 gennaio 2013 — Charron Inox e Almet/Consiglio e Commissione

(Cause T-445/11 e T-88/12) (¹)

(«Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni — Dumping — Importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Cina — Dazio antidumping provvisorio — Non luogo a statuire — Dazio antidumping definitivo — Ricorso in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato in diritto»)

(2013/C 71/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Charron Inox (Marsiglia, Francia); e Almet (Satolas-et-Bonce, Francia) (rappresentante: avv. P.-O. Koubi-Flotte)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito da avv.ti G. Berrisch e A. Polcyn) (causa T-88/12); e Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e S. Thomas, agenti) (causa T-445/11)

Interveniente a sostegno del convenuto Consiglio: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e S. Thomas, agenti) (causa T-88/12)

Oggetto

Nella causa T-445/11, in via principale, domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 627/2011 della Commissione, del 27 giugno 2011, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di tubi d'acciaio inossidabile senza saldatura, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 169, pag. 1), nonché, in subordine, domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti a seguito dell'entrata in vigore immediata di tale regolamento e, nella causa T-88/12, in via principale, domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio, del 14 dicembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 336, pag. 6), nonché, in subordine, domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti a motivo della riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori disposta da tale regolamento.

Dispositivo

- 1) *Le cause T-445/11 e T-88/12 sono riunite ai fini dell'ordinanza.*
- 2) *Le eccezioni di irricevibilità sollevate nelle cause T-445/11 e T-88/12 sono riunite al merito.*
- 3) *Non vi è più luogo a statuire nella causa T-445/11.*
- 4) *Il ricorso nella causa T-88/12 è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato in diritto.*
- 5) *La Charron Inox e l'Almet supporteranno la totalità delle spese nella causa T-445/11.*
- 6) *La Charron Inox e l'Almet supporteranno, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Consiglio dell'Unione europea nella causa T-88/12.*
- 7) *La Commissione europea supporterà le proprie spese nella causa T-88/12.*

(¹) GU C 290 dell'1.10.2011.